



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Ufficio Speciale per la Trasparenza e l'Anticorruzione

D.R. n. 410/2022

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con Decreto Rettorale n. 361 del 31/10/2012 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 22, comma 2, lett. g) e l'art. 57, comma 1;
- VISTO l'art. 6, commi 6 e 9, della Legge 9 maggio 1989, n.168;
- VISTA la delibera del 21/06/2022, con la quale il Senato Accademico ha deliberato "di approvare le modifiche e/o integrazioni al "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite" dell'Università degli Studi di Teramo predisposto dalla Direzione Generale";
- VISTA la delibera del 22/06/2022, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta modifica regolamentare;

D E C R E T A

È emanato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, nel testo che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

F.to IL RETTORE
Prof. Dino Mastrocola

Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite

Art. 1

Finalità, destinatari e oggetto

1. Il presente Regolamento è emesso, in attuazione dell'art. 54-bis della Legge n. 165/2001 (introdotto dalla Legge n. 179/2017), al fine di favorire nella comunità universitaria la pratica della segnalazione di illeciti e di facilitare l'emersione di fatti corruttivi o comunque pregiudizievoli per l'Ateneo e per l'interesse collettivo.

2. Sono destinatari del presente Regolamento:

- il personale dipendente dell'Università degli Studi di Teramo;
- i collaboratori o i consulenti dell'Università degli Studi di Teramo, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010;
- i titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, unitamente ai titolari di borse di studio e di ricerca;
- gli studenti;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'Università di Teramo;
- ogni altro soggetto non compreso nelle categorie precedenti che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo e a cui si applichi il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Teramo.

3. L'obiettivo specifico perseguito dal presente Regolamento è quello di fornire indicazioni sulle modalità di trasmissione delle segnalazioni e sulle forme di tutela del segnalante previste dall'ordinamento e acquisite dall'Università degli Studi di Teramo.

4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le segnalazioni effettuate per un interesse personale, salvo il caso in cui tale interesse concorra con l'interesse all'integrità dell'Università degli Studi di Teramo.

Art. 2

Definizione e contenuti delle segnalazioni di illeciti

1. Per segnalazione di illeciti si intende qualunque segnalazione avente ad oggetto fatti od omissioni contrari a leggi dello Stato, nonché a Statuto, Regolamenti, Circolari e Codici dell'Ateneo, commessi da membri della comunità universitaria nell'esercizio delle proprie funzioni e degli incarichi assegnati. Le fattispecie da considerare come illeciti si estendono oltre la rilevanza penale e comprendono anche le azioni poste in essere in violazione del Codice Etico e del Codice di Comportamento, sempre che possano arrecare pregiudizio all'Ateneo o danno alla salute e alla sicurezza dei dipendenti e degli studenti.

2. Il segnalante deve essere in grado di fornire elementi circostanziati della situazione illecita pervenuta a sua conoscenza. Una segnalazione è ritenuta circostanziata se contiene, ove possibile, i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con l'indicazione della posizione o della funzione svolta nell'ambito dell'Ateneo;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione con l'indicazione, se conosciuta, delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

3. Le segnalazioni anonime non rientrano nel campo di applicazione del menzionato art. 54-bis.

Art. 3

Canali e modalità per la segnalazione di illeciti

1. La segnalazione va inviata al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) dell'Università degli Studi di Teramo, utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatizzata messa a disposizione dall'Ateneo e descritta al successivo art. 4.
2. Se la segnalazione riguarda situazioni che coinvolgono il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, deve essere inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Art. 4

Procedura informatizzata

1. La procedura informatizzata garantisce la riservatezza del segnalante in ossequio a quanto stabilito dalla L. 179/2017.
2. Il segnalante all'atto dell'invio della segnalazione riceverà un codice univoco crittografato (c.d. key code) di 16 cifre con il quale potrà monitorare l'avanzamento della pratica e verificarne la conclusione, ovvero potrà dialogare, anche in modo anonimo, con il RPC.
3. Nella homepage del sito istituzionale è data notizia dell'adozione del sistema applicativo informatico per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.
4. Le indicazioni operative per la redazione e la presentazione della segnalazione sono riportate in distinta pagina del sito web dell'Ateneo.

Art. 5

Gruppo di lavoro a supporto dell'RPC

1. Per la gestione delle segnalazioni l'RPC può avvalersi di un gruppo di lavoro, al quale verranno affidate, di volta in volta, le singole segnalazioni pervenute con distinti atti.
2. Il gruppo in oggetto viene istituito preventivamente con apposito atto organizzativo dell'organo di indirizzo dell'Ateneo che ne individua i componenti tra il personale tecnico-amministrativo, con esclusione di quello addetto all'ufficio procedimenti disciplinari, assicurando in capo a tali soggetti competenze trasversali.
2. Qualora i componenti del gruppo di lavoro versino in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno l'obbligo di segnalarlo all'RPC e di astenersi dal supporto nell'esame della segnalazione.
3. E' fatto divieto ai componenti del gruppo di lavoro di rivelare l'identità del segnalante, ai sensi dell'art.54-bis, commi 3 e 9, del d. lgs. n. 165/2001: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

Art. 6

Avvio dell'istruttoria e termini procedurali

1. Il RPC, ricevuta la segnalazione e verificata l'ammissibilità, dà avvio tempestivamente all'eventuale istruttoria e comunque non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione.
2. Il termine di conclusione dell'istruttoria è di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione. Il termine può essere sospeso nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990.
3. Il RPC compie le verifiche necessarie a valutare in modo imparziale la sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. In particolare, può chiedere informazioni e documenti ad Uffici e Strutture di Ateneo o avvalersi direttamente del loro supporto per lo svolgimento dell'istruttoria, nonché chiedere informazioni e documenti a soggetti o enti esterni all'Ateneo.
4. Nel caso di segnalazioni in materia di incarichi extraistituzionali o di permessi ex art. 33 legge n. 104/1992, il RPC può avvalersi del supporto della competente Commissione Ispettiva di Ateneo.
5. Qualora il RPC ne ravvisi la necessità, potrà chiedere al segnalante ulteriori elementi istruttori, attraverso il sistema informatizzato.

Art. 7

Esiti della segnalazione

1. Il RPC dispone l'archiviazione per inammissibilità se la segnalazione:
 - non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - risulta carente degli elementi essenziali di cui all'articolo 2, comma 2;
 - risulta generica o palesemente contraddittoria.
2. Il RPC archivia altresì la segnalazione, dandone adeguata motivazione, nei casi in cui l'istruttoria faccia emergere la plausibile infondatezza della stessa.
3. Negli altri casi, il RPC trasmette le risultanze dell'istruttoria, in relazione ai profili di illiceità riscontrati e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, all'Autorità Giudiziaria penale o contabile, all'ANAC o al Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Qualora le segnalazioni riguardino comportamenti presumibilmente rilevanti dal punto di vista disciplinare, il RPC dovrà perentoriamente trasmettere gli atti agli uffici od organi competenti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della segnalazione, al fine di consentire il corretto espletamento del procedimento disciplinare.
5. Nel caso di trasmissione della segnalazione a soggetti terzi, il RPC dovrà avere cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001.
6. Il RPC informa il segnalante, attraverso la procedura informatizzata di cui all'art. 4, della conclusione del procedimento, solo nel caso in cui questi abbia provveduto a fornire le proprie generalità.

Art. 8

Tutela del segnalante

1. L'identità del segnalante, nell'ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
2. L'identità del segnalante, nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
3. L'identità del segnalante, nell'ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
4. Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro, per motivi collegati alla segnalazione.
5. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali dell'Università. Spetta all'Università dimostrare che eventuali misure adottate nei confronti del segnalante siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.
6. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
7. La segnalazione è altresì sottratta all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013.
8. La tutela di cui al presente articolo si applica nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni veritiere e in ogni caso quando sia stata resa senza dolo o colpa grave.

Art. 9

Responsabilità del segnalante

1. Le forme di tutela di cui all'art. 8 lasciano impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di cui al presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del Regolamento.

2. Il dipendente non può effettuare segnalazioni basate su meri sospetti o voci, sia per non coinvolgere indebitamente terzi, sia per evitare che vengano svolte attività istruttorie o ispettive inutili e dispendiose.

Art. 10

Monitoraggio e adozione misure correttive

1. Il RPC rende conto delle segnalazioni di illeciti ricevute, archiviate e processate nella Relazione annuale sull'attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo.

2. Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo devono essere adottate le misure necessarie per correggere i fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione evidenziati dalle segnalazioni.

Art. 11

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente.